

P.G.N. 54260/131

Cesena, 29/12/2017

**AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI A
SOSTEGNO DI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI
RESIDENTI NEL COMUNE DI CESENA
AI SENSI DEL D.L. 31 AGOSTO 2013 N. 102
DEL DECRETO 30 MARZO 2016 E DEL DECRETO 1° AGOSTO 2017**

Ai sensi e per gli effetti dei seguenti atti:

- Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102 recante *“Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici”* convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n. 124, ed in particolare il comma 5 dell’art. 6 *“Misure di sostegno all’accesso all’abitazione e al settore immobiliare”* che istituisce un Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, rimandando ad un successivo decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti il riparto delle risorse assegnate al fondo fra le Regioni e le province autonome;
- Decreto Legge n. 47 del 28 marzo 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 80/2014, che all’art. 2 – comma 1 ter – prevede che i contributi di cui al succitato art. 6 – comma 5 – del D.L. 102/2013 vengano erogati in forme tali da assicurare la sanatoria della morosità, anche utilizzando la modalità di cui al terzo periodo del comma 3 dell’art. 11 della legge n. 431/1998;
- Decreto interministeriale 14 maggio 2014, recante norme di attuazione del soprarichiamato art. 6 – comma 5 – del D.L. n. 102/2013 relativamente alla *“Morosità incolpevole”* mediante il quale, dopo aver previsto all’art. 1 che le risorse del Fondo di cui trattasi sono destinate agli inquilini morosi incolpevoli residenti nei Comuni capoluogo o nei Comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE n. 87 del 13 novembre 2013, si è fra l’altro provveduto alla ripartizione delle risorse disponibili fra le Regioni e sono stati individuati i criteri per la definizione di morosità incolpevole, per l’accesso ai contributi, il loro dimensionamento e le priorità;
- Decreto 30 marzo 2016 recante *“Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli di cui all’art. 6, comma 5 del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013 n. 124. Riparto annualità 2016”* mediante il quale, oltre a ripartire sulle Regioni la dotazione assegnata per il 2016, vengono nuovamente dettati i criteri per la definizione di *“morosità incolpevole”* e per l’accesso ai contributi di cui trattasi;
- Decreto 1° agosto 2017 recante *“Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli – Riparto annualità 2017”* mediante il quale si è disposto, fra l’altro, che le risorse residue poste in capo ai Comuni a valere sulle ripartizioni 2014 e 2015 possono essere utilizzate sulla base dei criteri stabiliti nel decreto interministeriale 30 marzo 2016;
- La Deliberazione di Giunta Regionale n. 2079 del 5 dicembre 2016 recante *“Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli (DL.102/2013 convertito con modificazioni dalla L. 124/2013,*

Bagno di Romagna - Cesena - Mercato Saraceno - Montiano - Sarsina - Verghereto

art. 6, comma 5 – DM n. 202 del 14/05/2014) – ripartizione e concessione risorse finanziarie a titolo di trasferimento per l'anno 2016”;

- *La Deliberazione di Giunta Regionale n. 1730 del 6 novembre 2017 recante “Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli (DL.102/2013 convertito con modificazioni dalla L. 124/2013, art. 6, comma 5 – DM n. 202 del 14/05/2014) – ripartizione e concessione risorse finanziarie a titolo di trasferimento per l'anno 2017”.*

SI RENDE NOTO

che a partire **dalla data di pubblicazione del presente Avviso fino al 31 dicembre 2019, salvo esaurimento delle risorse disponibili** possono essere presentate domande per la concessione di contributi economici a favore di cittadini in locazione residenti in alloggi di proprietà privata situati nel **Comune di Cesena** per la copertura di morosità incolpevole e per la prevenzione dell'esecuzione degli sfratti.

Il presente Avviso non sostituisce ma integra il precedente P.G.N. 6252/131 del 16/02/2015 avente ad oggetto “Avviso pubblico per la concessione di contributi straordinari a sostegno di inquilini morosi incolpevoli residenti nel Comune di Cesena ai sensi del D.L. 31 agosto 2013 n. 102”, tutt'ora aperto.

I cittadini interessati ad ottenere l'erogazione del contributo potranno presentare domanda all'Unione dei Comuni Valle del Savio – Settore Servizi Sociali - su specifico modulo predisposto, secondo le modalità e i termini contenuti nel presente Avviso.

1) CRITERI DI DEFINIZIONE DI MOROSITA' INCOLPEVOLE

Per morosità incolpevole, ai sensi dell'art. 2 del Decreto 30 marzo 2016, si intende la *situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare.*

La perdita o la consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo possono essere dovute, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, ad una delle seguenti cause:

- perdita del lavoro per licenziamento;
- accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
- cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
- mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
- cessazione di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
- malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

Bagno di Romagna - Cesena - Mercato Saraceno - Montiano - Sarsina - Verghereto

2) REQUISITI PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI

A norma del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30 marzo 2016 per l'ammissione al beneficio di cui trattasi il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

A) CITTADINANZA

- Italiana;
- di uno Stato appartenente all'Unione Europea;
- di uno Stato non appartenente all'Unione Europea, purché munito di regolare titolo di soggiorno.

B) TITOLARITA' DI UN CONTRATTO DI LOCAZIONE, regolarmente registrato, riferito ad un'unità immobiliare ad uso abitativo, ad esclusione degli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9.

C) RESIDENZA NEL COMUNE DI CESENA E NELL'ALLOGGIO OGGETTO DELLA PROCEDURA DI RILASCIO da almeno un anno.

D) ESSERE DESTINATARIO DI UN ATTO DI INTIMAZIONE DI SFRATTO PER MOROSITA', con citazione per la convalida. Possono accedere al beneficio anche gli assegnatari di un alloggio di proprietà comunale destinatari di un provvedimento di ricorso per sfratto e decreto ingiuntivo ex art. 31 del Regio Decreto 28 aprile 1938 n. 1165, in corso di notifica.

E) AVERE UN REDDITO I.S.E. (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013 e successive modificazioni, **NON SUPERIORE A € 35.000,00.**

OPPURE

AVERE un reddito derivante da regolare attività lavorativa CON UN VALORE I.S.E.E. NON SUPERIORE A €. 26.000,00.

F) **NON TITOLARITA' DI DIRITTI REALI**

Nessun componente del nucleo familiare richiedente deve essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio ubicato nella provincia di Forlì-Cesena, fruibile ed adeguato alle esigenze del nucleo familiare medesimo.

3) CRITERI PREFERENZIALI PER LA SELEZIONE DELLE DOMANDE

Ai fini dell'assegnazione dei contributi, in caso di scarsa disponibilità delle risorse verranno utilizzati i seguenti criteri preferenziali, tra loro cumulabili, a ciascuno dei quali viene attribuito valore 1 (uno):

- a) Presenza nel nucleo del richiedente di persone con invalidità accertata non inferiore al 74%;
- b) Presenza nel nucleo del richiedente di persone anziane ultrasettantenni;
- c) Presenza nel nucleo del richiedente di minori;

Bagno di Romagna - Cesena - Mercato Saraceno - Montiano - Sarsina - Verghereto

- d) Presenza nel nucleo del richiedente di persone in carico ai Servizi Sociali dell'Unione o all'Azienda U.S.L. per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.

In caso di parità verrà data priorità ai richiedenti che si trovano, nell'ordine, nelle condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del punto 3) del presente avviso.

4) DIMENSIONAMENTO DEL CONTRIBUTO - CASI DI ESCLUSIONE

L'importo massimo di contributo concedibile per sanare la morosità incolpevole accertata e da utilizzare per le finalizzazioni individuate al successivo punto 5, non può superare, ai sensi dell'art. 4 del D.M. 30 marzo 2016, l'importo di € 12.000,00.

Nel medesimo anno non è possibile concedere sia il contributo per la morosità incolpevole di cui al presente atto sia il contributo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione (legge n. 431/1998 e L.R. n. 24/2001).

5) FINALIZZAZIONE ED ENTITA' DEI CONTRIBUTI

I contributi di cui al presente avviso sono destinati:

- a) fino ad un massimo di 8.000 euro, per sanare la morosità incolpevole accertata dall'Unione, qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni 2 (due), con contestuale rinuncia all'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile;
- b) fino ad un massimo di 6.000 euro per ristorare la proprietà dei canoni corrispondenti alle mensilità di differimento qualora il proprietario dell'immobile consenta il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile per il tempo necessario all'inquilino moroso incolpevole a trovare un'adeguata soluzione abitativa;
- c) ad assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione;
- d) ad assicurare il versamento di un numero di mensilità relative ad un nuovo contratto da sottoscrivere a canone concordato fino alla capienza del contributo massimo complessivamente concedibile di euro 12.000.

I contributi di cui alle lettere c) e d) sopra indicate possono essere corrisposti in un'unica soluzione contestualmente alla sottoscrizione del nuovo contratto.

6) MODALITA' DI PRESENTAZIONE E ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

Le domande per l'accesso ai contributi di cui al presente avviso devono essere presentate in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, compilate **esclusivamente** sui moduli predisposti dall'Unione dei Comuni Valle del Savio rivolgendosi allo SPORTELLO SOCIALE del Settore Servizi Sociali dell'Unione ubicato presso la sede del Comune di Cesena sita in Piazzetta Cesenati del 1377 n. 1, a partire **dalla data di pubblicazione del presente Avviso fino al 31 dicembre 2019, salvo esaurimento delle risorse disponibili.**

Bagno di Romagna - Cesena - Mercato Saraceno - Montiano - Sarsina - Verghereto

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 8 - comma 3 – della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni, si comunica che la data di presentazione della domanda da parte del richiedente costituisce, a tutti gli effetti, data di avvio del procedimento. Si informa inoltre che: 1) l'Amministrazione competente allo svolgimento delle procedure inerenti il presente bando è l'Unione dei Comuni Valle del Savio – Settore Servizi Sociali; 2) Responsabile del procedimento è la Rag. Magnani Nicoletta del suindicato Settore Servizi Sociali; 3) il procedimento di cui trattasi si concluderà entro 90 gg. dalla data di presentazione delle domande. Gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso il Settore Servizi Sociali sopra citato.

Alla domanda i richiedenti dovranno allegare copia della documentazione comprovante il possesso dei requisiti e delle condizioni utili per l'accesso al beneficio quali:

- contratto di locazione in essere;
- documentazione attestante il grado di invalidità rilasciata dalla competente Commissione AUSL/INPS;
- intimazione di sfratto da cui si deduca l'ammontare complessivo della morosità oppure dell'ordinanza di convalida di sfratto per morosità;
- permesso di soggiorno di tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare (solo per cittadini extracomunitari);
- documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente;
- ogni eventuale altra documentazione utile a comprovare il possesso delle condizioni di cui ai punti 2) e 3) del presente Avviso.

Il richiedente dovrà inoltre esibire copia dell'attestazione ISE, in corso di validità, rilasciata ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modificazioni.

Il Settore Servizi Sociali dell'Unione procederà, di norma mensilmente, all'istruttoria delle domande pervenute e alla verifica del possesso dei requisiti previsti. In sede di istruttoria, ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990, potrà chiedere ai richiedenti, i quali sono tenuti ad adempiere nei termini e con le modalità richieste, ogni documento o elemento utile, anche integrativo, atto a comprovare la reale situazione dichiarata o documentata dal richiedente stesso (fatti salvi i documenti acquisibili d'ufficio ai sensi di legge).

Coerentemente con la cadenza mensile adottata dal suddetto Settore, verrà comunicata ai beneficiari l'avvenuta ammissione al contributo, ovvero l'eventuale rigetto della domanda. Eventuali osservazioni avverso tale provvedimento potranno essere presentate entro il termine di 10 (dieci) giorni consecutivi dal ricevimento della comunicazione.

In caso di ammissione al contributo, l'Unione provvederà a disporre il mandato di pagamento del contributo concesso a favore del proprietario dell'alloggio, a fronte della presentazione della documentazione attestante il rispetto degli eventuali accordi sottoscritti fra le parti.

Bagno di Romagna - Cesena - Mercato Saraceno - Montiano - Sarsina - Verghereto

Il presente avviso e il modulo di domanda sono inoltre disponibili sui siti internet:
www.unionevallesavio.it e www.comune.cesena.fc.it

7) ALTRE DISPOSIZIONI

Sulle dichiarazioni rilasciate dagli interessati verranno effettuati i controlli previsti dall'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000. Detti controlli potranno essere effettuati anche tramite la Guardia di Finanza, presso gli Istituti di Credito e altri intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare del dichiarante, e presso l'Agenzia dell'Entrate.

Si rammenta ai richiedenti che l'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 prevede che **le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.**

Inoltre, fermo restando quanto sopra, l'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 prevede che, nel caso in cui emerga la non veridicità di quanto dichiarato, **il dichiarante decada dai benefici conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere.**

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003

I dati personali comunicati nell'istanza di partecipazione e nella documentazione ad essa allegata sono necessari ed utilizzati esclusivamente per le finalità di cui al presente bando.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, in quanto indispensabile ai fini dell'espletamento delle procedure richieste.

Il rifiuto del conferimento dei dati oppure la mancata indicazione di alcuni di essi potrà comportare l'impossibilità di accedere ai contributi.

I dati potranno essere comunicati agli Enti coinvolti nella procedura (Regione Emilia Romagna, Prefettura, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), nonché a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti (ex art. 22 Legge n. 241/90).

L'interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciutigli dall'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 mediante apposita istanza indirizzata al Settore Servizi Sociali dell'Unione dei Comuni Valle del Savio.

Il titolare del trattamento dei dati è l'Unione dei Comuni Valle del Savio nella figura del suo legale rappresentante, e il Responsabile del trattamento è il Dirigente del Settore Servizi Sociali dott. Matteo Gaggi.

Il Dirigente di Settore
Dott. Matteo Gaggi